

SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Responsabile F.F.: Dott. Claudio Calvano

Telefono: 0171/450668 – 0174/677676

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERICO PLURIUSO PER LE NECESSITA' DELL'A.S.L. CN1 PER UN PERIODO DI 36 MESI.

GARA n. 7584684

LOTTO 1 – C.I.G.: 80860882E9

LOTTO 2 – C.I.G.: 8086097A54

Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi

Via Carlo Boggio nr. 12

12100 Cuneo

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI GENERALI	4
ART. 4 – CONFEZIONAMENTO	6
ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA	6
ART. 6 – ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA	7
ART. 7 – INADEMPIENZE, NEGLIGENZE, PENALITÀ	7
ART. 8 – AVVISI DI SICUREZZA	8
ART. 9 CLAUSOLA DI ACCOLLO	8
ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	9
ART. 12 – PERIODO DI PROVA	9
ART. 13 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	9
ART. 14 – RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI	9
ART. 15 – FALLIMENTO, SUCCESSIONI E CESSIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	10
ART. 16 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	10
ART. 17 - MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	10
ART. 18 – ALLEGATI	10

Art. 1 Oggetto del capitolato

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che per semplicità sarà successivamente identificato come “Codice”, e così come indicato all’Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura, suddivisa in lotti, di STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERICO PLURIUSO per le necessità dell’A.S.L. CN1, per un periodo di 36 mesi.

Art. 2 Quantitativi presunti e descrizione dei dispositivi oggetto della fornitura

La presente procedura di gara, suddivisa in 2 lotti, riguarda la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso, in relazione alle diverse attività specialistiche; in particolare la fornitura comprende gli strumenti chirurgici (definizione della direttiva 93/42CEE e s.m.i. – Allegato IX art. 1.3) meglio precisati nell’allegato “A” al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendo possibile determinare a priori un elenco esaustivo e dettagliato dei prodotti e dei relativi quantitativi, che si renderanno necessari nel corso della vigenza contrattuale, i prodotti identificati all’interno dell’allegato “A” per ciascuno lotto, sono i più significativi in relazione agli acquisti dell’ultimo anno e da considerare come esemplificativi e **non** esaustivi. I prodotti indicati costituiscono la base per la comparazione delle offerte economiche ai fini dell’aggiudicazione della presente gara. Pertanto i quantitativi indicati nell’allegato “A”, unitamente alle singole quotazioni economiche, concorreranno alla determinazione del valore complessivo dell’offerta economica **ai soli fini della parametrizzazione**.

Si precisa che il prezzo offerto per i prodotti di cui al suddetto Elenco deve essere il prezzo risultante dal listino su cui è stato applicato lo SCONTO PERCENTUALE PROPOSTO. Non sono quindi ammesse quotazioni maggiorate rispetto a quelle del listino e lo sconto dovrà essere unico per tutti i prodotti elencati ed esteso all’intero catalogo.

La Ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di garantire l’approvvigionamento di tutti gli altri articoli presenti nel proprio Listino allo stesso SCONTO PERCENTUALE dichiarato nell’offerta economica. Il contratto pertanto si intende esteso a tutte le tipologie di prodotti non inseriti nell’allegato ELENCO PRODOTTI ma ricompresi nel Listino.

Il Soggetto concorrente deve allegare, unitamente all’offerta, anche l’ultimo listino prezzi di riferimento completo; deve essere quello più recente di ultima edizione, quello ufficiale normalmente impiegato dall’impresa per la propria attività commerciale. Non sono ammessi listini predisposti specificatamente per la presente gara, che siano frutto di stralci parziali, di aggregazione di parti di altri listini, di modifiche di prezzi.

Il catalogo allegato deve contenere una gamma di articoli tale da garantire l’attività di chirurgia generale normalmente praticato in ambito ospedaliero e, quello riferito al lotto n. 1, deve comprendere almeno le seguenti categorie di prodotti:

1. FORBICI
2. PORTAGHI
3. PINZE DA PRESA
4. PINZE PASSAFILI
5. PINZE EMOSTATICHE
6. PINZE

7. DIVARICATORI
8. CHIRURGIA OSSEA
9. UNCINI RETRATTORI
10. CLAMP VASCOLARE

I cataloghi devono essere articolati per ogni prodotto in una parte descrittiva riportante la descrizione e le caratteristiche, il nome commerciale, i codici identificativi e una parte illustrativa costituita dalla fotoreproduzione del prodotto stesso.

La spesa presunta di fornitura, indicata negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l'A.S.L.CN1, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. La spesa indicata è puramente indicativa in quanto legata a circostanze variabili, quali a titolo esemplificativo: modifica ai protocolli terapeutici sanitari e/o modifica dei livelli essenziali di assistenza, disposizioni normative e regolamentari a livello nazionale e/o regionale riguardanti il contenimento della spesa pubblica e/o interventi di riorganizzazione sanitaria.

Per l'acquisto dei prodotti, non espressamente indicati, nel prospetto allegato "A", si farà riferimento ai listini presentati in sede di gara, applicando la medesima percentuale di sconto unica indicata nell'offerta economica.

Art. 3 Caratteristiche tecniche e requisiti generali

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e utilizzo e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

I prodotti dovranno rispondere rigorosamente alle caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Trattandosi di dispositivi medici, devono possedere il marchio CE ed essere conformi alle norme dettate dal D. Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni.

Laddove di pertinenza devono essere fornite certificazioni a riprova della qualità del materiale utilizzato.

Si richiede una dichiarazione di garanzia minima di 24 mesi dalla data di consegna.

I ferri chirurgici in acciaio dovranno essere fabbricati con acciaio conforme alle norme EN 10088:2014 part 1-3 e EN ISO 7153:2017 parte 1. (produzione di ferri chirurgici)

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Lo strumentario fornito dovrà essere marchiato gratuitamente con l'indicazione: ASL CN1;

Gli strumenti chirurgici forniti devono riportare sulla superficie:

- codice articolo;
- marchio ditta;
- marchi CE;
- codice datamatrix (dove possibile in base alla dimensione dello strumento);

- misura identificativa dove è resa necessaria dalla natura dello strumento (es. scalpello, dilatatore etc.).

I codici riportati sullo strumentario dovranno essere impressi o dal fabbricante dello strumento o da aziende espressamente formate ed autorizzate dallo stesso. In nessun caso le operazioni di marcatura potranno far decadere la garanzia del fabbricante sullo strumento e la validità della marcatura CE dello stesso.

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- resistenza all'usura ed alla corrosione;
- plasticità/rigidità;
- maneggevolezza;
- satinatura antiriflesso;
- temperatura in grado di garantire la resistenza e la superficie liscia ed omogenea;
- assenza di cromatura superficiale;
- affidabilità dei blocchi di sicurezza, ove presenti;
- smussatura non traumatica degli strumenti;
- le pinze emostatiche e le clamps vascolari devono avere preferibilmente un'oliva tra il punto di giunzione ed il morso. Non devono avere gioco nel punto di giunzione in ogni posizione "aperta", dovrebbero presentare una leggera "resistenza" al movimento.

Le forbici devono possedere le seguenti caratteristiche:

- completamente smontabili per consentire un'ottima affilatura;
- la forbice deve aprirsi a 90° e, lasciando cadere una branca, deve non chiudersi completamente (a metà delle più grosse, per $\frac{3}{4}$ delle più piccole);
- il peso non deve essere eccessivo per assicurare sensibilità operativa;
- il taglio deve essere su $\frac{2}{3}$ della lama, come raccomandato dalle norme DIN;
- la punta della forbice, ove necessario, deve consentire fini dissezioni;
- la vite non deve essere né rivettata né punzonata;
- gli inserti al carburo di tungsteno devono essere saldati a vuoto.

I portaghi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- la chiusura della punta deve corrispondere con la chiusura del primo anello della cremagliera, chiudendo ancora, il morso deve chiudersi in maniera uniforme dall'alto in basso, a blocco completamente chiuso, anche il morso deve essere completamente chiuso;
- perfetta tenuta dell'ago;
- rifinitura perfetta delle placche, mancanza di residui e di sbavature.

Le pinze devono possedere le seguenti caratteristiche:

- la chiusura della punta deve corrispondere con la chiusura del primo anello della cremagliera. Chiudendo ancora, il morso deve chiudersi in maniera uniforme dall'alto in basso, i denti di topo si inseriscono l'uno nell'altro. A blocco completamente chiuso, anche il morso deve essere completamente chiuso;
- a chiusura della pinza le punte del morso devono combaciare perfettamente e mantenere tale caratteristica nel tempo;
- lo snodo deve possedere precisione meccanica, le due branche devono essere fisse (senza elasticità di movimento fulcro);

- le pinze a-traumatiche non devono avere sbavature sulla zigrinatura.

Per tutti gli strumenti compresi nel presente capitolato, qualora sia indicato il range di misura, gli estremi sono da intendersi inclusi.

Per tutte le dimensioni richieste è ammessa una tolleranza di ± 5 mm.

Art. 4 – Confezionamento

Al fine di una corretta individuazione del prodotto, il confezionamento ultimo, a diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del caso, le seguenti informazioni:

- denominazione / nome commerciale del prodotto;
- codice ref;
- marchio CE;
- dicitura o pittogramma “DM pluriuso”;
- numero di lotto e numero seriale.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”. Le etichette dei prodotti, sull’imballaggio esterno, devono riportare ogni indicazione prevista dalla vigente normativa in materia. Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l’uso dovranno essere anche in lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata. Devono essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.

La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed ulteriori responsabilità di cui al presente capitolato ed alle norme vigenti in materia.

Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relativi ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

Art. 5 – Termini e modalità di consegna

Le ordinazioni verranno di volta in volta effettuate dalla S.C. competente dell’AS CN1 secondo le effettive necessità, senza che la ditta possa muovere eccezione alcuna in ordine alle quantità commissionate.

Le consegne del materiale richiesto devono essere eseguite, entro il termine massimo di 5 gg. naturali dal ricevimento dell’ordine, all’indirizzo, che verrà indicato nell’ordine stesso.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08.

A parziale deroga dell’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all’Azienda ordinante.

Fino al momento della consegna presso il Magazzino indicato nell’ordine, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della Ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite

terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda ordinante responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate saranno a totale carico della Ditta.

In caso di **indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore**, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la non disponibilità di uno o più prodotti indicando per ciascuno: la denominazione, il periodo di indisponibilità, la causa di indisponibilità.

La Ditta si impegna altresì a fornire prodotti analoghi reperibili da altro produttore purché giudicati idonei dagli utilizzatori. In alternativa, il materiale stesso potrà essere reperito da ciascuna Azienda con addebito all'aggiudicatario dell'eventuale maggior prezzo pagato.

Art. 6 – Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo delle merci sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell'A.S.L.CN1 e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Qualora le caratteristiche risultassero difformi da quelle offerte il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Le Aziende Sanitarie non assumono comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal Fornitore.

Art. 7 – Inadempienze, negligenze, penalità

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti e a quelli dichiarati dal fornitore, l'azienda li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 2 giorni lavorativi, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso.

Nel caso di consegne non conformi, non svolte nei termini e con le modalità pattuite o servizio non conforme a quanto previsto o in genere non corretta effettuazione della fornitura, l'ufficio competente dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione dei Responsabili dei reparti, trasmetterà alla Ditta aggiudicataria contestazione scritta.

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante trattenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del contratto. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Aggiudicatario non fossero sufficienti, l'Azienda si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Dopo tre successive contestazioni scritte nel periodo di fornitura per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa tramite posta certificata (PEC) e addebitando al fornitore decaduto i costi sostenuti per la continuazione della fornitura.

Art. 8 – Avvisi di sicurezza

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda Sanitaria Locale CN1, tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 9 Clausola di accollo

Saranno ad esclusivo carico della Ditta fornitrice tutti gli eventuali oneri derivanti da segnalazioni di reazioni avverse da parte dei pazienti.

Art. 10 Garanzia definitiva

L'esecutore o gli esecutori del contratto sono obbligati a costituire, a favore dell'Azienda contraente una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

Art. 11 – Fatturazione e Pagamento

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG di riferimento.

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura: n. **GBH07B** (O di Otranto).

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Il soggetto aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Art. 12 – Periodo di prova

I primi sei mesi, a partire della data della prima consegna dei prodotti aggiudicati, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche non risolvibili, dopo opportuni confronti e verifiche con la ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria recederà dal contratto, assegnando il medesimo lotto alla ditta seconda classificata.

Il superamento del periodo di prova senza contestazioni/comunicazioni formali equivale alla conferma dell'aggiudicazione, senza necessità di comunicazione alcuna o ulteriore provvedimento deliberativo.

Art. 13 – Aggiornamento Tecnologico

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà delle Aziende acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di negoziazione ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile i nuovi prodotti siano considerati non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Nel corso di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria potrà proporre prodotti innovativi e sarà facoltà dell'A.S.L.CN1 provare il prodotto all'interno della propria azienda.

Art. 14 – Rinegoziazione condizioni contrattuali

In presenza di convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.a. o CONSIP S.p.a. successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, la Stazione Appaltante potrà avviare una negoziazione con il soggetto aggiudicatario al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima.

Art. 15 – Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, l'Azienda contraente potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda contraente è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

Art. 16 – Rinvio alle disposizioni legislative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Art. 17 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda Sanitaria committente, visto l'art. 26 D.lgs n. 81/08 e s.m.i., precisa che non è stato redatto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura di materiali. Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 18 – Allegati

Si allegano al presente:

“Elenco prodotti - Allegato A”